



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

D. Lgs. n. 81 del 12-6-2025

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – le modifiche apportate dal c.d. “Decreto Correttivo”

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ELIANA RIZZI

INDICE

Introduzione..... 3

1. Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (ART. 7 Decreto Correttivo) 4

2. Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale (art. 8 Decreto Correttivo) 4

3. Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (artt. 9 e 10 Decreto Correttivo) 4

4. Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale (art. 11 Decreto Correttivo) 6

5. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 13 Decreto Correttivo) 6

6. Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (art. 14 Decreto Correttivo) 7

7. Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale (art. 15 Decreto Correttivo) 7

CONTATTI 9

Introduzione

Con la presente Circolare segnaliamo le principali modifiche apportate dal D. Lgs. 81 del 12 giugno 2025 (c.d. "Decreto Correttivo"¹ in vigore dal 13 giugno 2025) alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (di seguito anche il "Concordato")². Per le informazioni generali relative al Concordato rinviamo alle nostre Circolari del 2024 (nn. 7, 10, 11, 14 e 16).

Si precisa che le novità introdotte con riferimento alle nuove cause di esclusione e di cessazione interessano esclusivamente i contribuenti che optino per il Concordato in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto Correttivo (dunque dopo il 13 giugno 2025).

Con l'occasione ribadiamo che il Concordato:

- riguarda i redditi derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP (mentre non ha alcun effetto quanto all'IVA);
- è riservato ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità, c.d. ISA (dunque con ricavi e proventi compresi nel limite di € 5.164.569,00);
- consente di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio;
- presuppone una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito imponibile (di seguito la "Proposta")³ e la sua accettazione da parte del contribuente.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi approfondimento sul tema, che possa essere di vostro interesse.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.6.2025.

² La norma di riferimento per il Concordato Preventivo Biennale è contenuta nel D.Lgs. 13/2024.

³ Il reddito minimo concordato non può in ogni caso essere inferiore a € 2.000,00 annui.

1. Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (ART. 7 Decreto Correttivo)

Dal 1° gennaio 2025 non è più possibile per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario (dunque con ricavi o compensi nel limite di euro 85.000) optare per l'adesione al Concordato. L'istituto ha dunque avuto applicazione limitata al solo periodo di imposta 2024.

2. Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale (art. 8 Decreto Correttivo)

Per le adesioni al Concordato per il biennio 2025-2026 esercitate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Correttivo, l'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali⁴, applicabile sulla parte di reddito derivante dall'adesione al Concordato eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente, è limitata alla sola eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000, sulla parte che supera detto importo si applica:

- a) l'aliquota del 43% per i contribuenti assoggettati ad IRPEF;
- b) l'aliquota del 24% per i contribuenti assoggettati ad IRES.

3. Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (artt. 9 e 10 Decreto Correttivo)

Per le adesioni al Concordato per il biennio 2025-2026 esercitate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Correttivo, operano **due ulteriori cause di esclusione** dall'accesso al Concordato (cfr. Circolari 7/2024 e 11/2024) rispetto a quelle già precedentemente previste.

Si riportano di seguito, per comodità, tutte le cause di esclusione, segnalando con carattere sottolineato quelle di nuova introduzione.

Non possono accedere al Concordato i contribuenti che:

- abbiano iniziato l'attività nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la Proposta;
- nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la Proposta abbiano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o atto impositivo non più impugnabile) di importo pari o superiore a € 5.000,00 (comprensivi di sanzioni e interessi)⁵;
- non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato;

⁴ Art. 20-bis D. Lgs. 13/2024, con aliquote che variano dal 10 al 15% a seconda dell'indice di affidabilità del singolo contribuente.

⁵ Con la riduzione dei debiti al di sotto del suddetto importo e in data antecedente alla Proposta, la causa di esclusione viene meno.

- siano stati condannati (con sentenza irrevocabile) per uno qualsiasi dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), o per quelli di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato, redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa o di lavoro autonomo;
- abbiano aderito al regime forfetario per il primo periodo di imposta di applicazione del Concordato;
- siano coinvolti in operazioni straordinarie (fusione, scissione conferimento) o in modifiche della compagine sociale, nel primo anno cui si riferisce la Proposta di Concordato. Il Decreto Correttivo ha chiarito che per “operazioni di conferimento” si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda;
- nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la Proposta, abbiano partecipato ad una associazione o ad una società tra professionisti (STP), a meno che l’associazione o la società partecipata aderisca al Concordato per i medesimi periodi di imposta⁶;
- rientrano tra le associazioni professionali e le società tra professionisti, nel caso in cui non aderiscano al Concordato tutti i soci o associati professionisti⁷.

Non sono interessati dalle novità introdotte i professionisti, le associazioni e le STP che abbiano aderito al Concordato prima dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo.

Si ricorda che il verificarsi di talune delle suddette cause di esclusione (con l’evidente eccezione della prima di esse) in costanza di Concordato comporta la sua perdita di efficacia per entrambi i periodi di imposta per cui era stato attivato.

Per le adesioni al Concordato per il biennio 2025-2026 esercitate successivamente all’entrata in vigore del Decreto Correttivo, operano **due ulteriori cause di cessazione** del Concordato, al verificarsi delle quali gli effetti del Concordato cessano (senza effetti retroattivi e quindi per il solo periodo di imposta in cui si verifica la causa di esclusione) con conseguente irrilevanza del reddito concordato ed assoggettamento a tassazione ordinaria del reddito effettivo.

Anche in questo caso, per comodità, si riportano nuovamente tutte le cause di cessazione, segnalando con carattere sottolineato quelle di nuova introduzione:

- modifica dell’attività svolta nel biennio oggetto di Concordato rispetto a quella svolta nel

⁶ Art. 11, comma 1, lett. b-quinquies, D. Lgs. 13/2024.

⁷ Art. 11, comma 1, lett. b-sexies, D. Lgs. 13/2024.

- periodo di imposta precedente, a meno che per la nuova attività non si applichi il medesimo indice sintetico di affidabilità;
- cessazione dell'attività;
 - adesione al regime forfetario da parte del contribuente che non vi era soggetto all'atto dell'adesione al Concordato;
 - coinvolgimento della società o dell'ente in operazioni straordinarie (fusione, scissione conferimento) o modifiche della compagine sociale. Il Decreto Correttivo ha chiarito che per "operazioni di conferimento" si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda;
 - dichiarazione di ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto che disciplina gli ISA o dal decreto che disciplina il regime forfetario, maggiorato del 50%;
 - un professionista (nel corso del Concordato) entra a far parte di una associazione o società tra professionisti, che non aderiscono al Concordato⁸;
 - l'associazione professionale o la società tra professionisti e (anche solo) uno dei soci o associati (che dichiara redditi di lavoro autonomo) non aderiscono al Concordato nei medesimi periodi di imposta⁹

Non sono interessati dalle novità introdotte i professionisti, le associazioni e le STP che abbiano aderito al Concordato prima dell'entrata in vigore del Decreto Correttivo.

4. Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale (art. 11 Decreto Correttivo)

L'adesione al Concordato deve avvenire entro il 30-9¹⁰ di ogni anno, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del nono¹¹ mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

5. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 13 Decreto Correttivo)

È stata introdotta la lettera b-ter al comma 1 dell'art. 15 del D. lgs. 13/2024, che prevede che il reddito di lavoro autonomo proposto ai fini del Concordato non tenga conto della maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato maggiorato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 216/2023.

⁸ Art. 21, comma 1, lett. b-quinquies, D. Lgs. 13/2024.

⁹ Art. 21, comma 1, lett. b-sexies, D. Lgs. 13/2024.

¹⁰ Precedentemente, entro il 31-7.

¹¹ Precedentemente, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Tale maggiorazione, se e nella misura in cui sia relativa all'esercizio oggetto di Concordato, determina una corrispondente variazione del relativo reddito¹².

Le stesse regole valgono per la determinazione del reddito di impresa oggetto di Concordato (art. 16 D. Lgs. 13/2024).

Tali nuove disposizioni si applicano in generale a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al Concordato per il biennio 2025-2026.

6. Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (art. 14 Decreto Correttivo)

È introdotta la previsione secondo la quale la Proposta di reddito concordato non può eccedere quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 del D. Lgs. 13/2024, delle seguenti misure:

- 10%, in caso di indice di affidabilità per il periodo antecedente pari a 10;
- 15%, in caso di indice di affidabilità per il periodo antecedente pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25%, in caso di indice di affidabilità per il periodo antecedente pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Lo stesso limite vale anche per la determinazione della Proposta per il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

7. Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale (art. 15 Decreto Correttivo)

Come evidenziato nella Circolare 7/2024 (cui si rinvia), al ricorrere di determinate circostanze (alternative tra loro) si verifica la decadenza dal Concordato: esso cioè cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta per cui era stato avviato (art. 22 D. Lgs. 13/2024).

Di seguito si riportano tutte le cause di decadenza, con evidenza, **in carattere grassetto**, delle novità del Decreto Correttivo:

- viene accertata, per il periodo di adesione al Concordato o quello precedente, l'esistenza di attività non dichiarate o della inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati o la commissione di altre violazioni di non lieve entità;
- in seguito a dichiarazione integrativa, i redditi presi a riferimento per formulare la proposta di Concordato sono quantificati diversamente;
- i dati indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli forniti per la formulazione della proposta di Concordato;

¹² Insieme con eventuali plus/minusvalenze e redditi da partecipazioni, di cui alle lettere a e b, comma 1, art. 15. Cfr. Circolare n. 7/2024.

- si verifica una causa di esclusione dal Concordato¹³;
- non è eseguito il versamento delle somme dovute sul reddito concordato **nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.**

¹³ Ovviamente il sopraggiungere di taluna delle nuove cause di esclusione rileva soltanto limitatamente alle adesioni al Concordato successive alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT